

GIURISRUDEZZA CASA**RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
E PAGAMENTO DEL CANONE**

Efficace pronuncia (n. 890/16, inedita) della Cassazione. «Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge n. 392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuta la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di avviamento, è esonerato», ha giudicato la Suprema corte, «solo dal risarcimento del maggior danno ex art. 1591 cod. civ., restando comunque obbligato al pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione e ciò, salvo che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale formale ex artt. 1216, comma 2, e 1290 cod. civ., la riconsegna del bene, condizionandola al pagamento dell'indennità di avviamento medesima, atteso il forte legame strumentale che lega le due prestazioni».

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

